



"A CHIARE LETTERE - CONFRONTI"

Nicola Colaianni

(ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Dipartimento di Giurisprudenza)

I CARE: anche gli ecclesiastici nel loro piccolo s'oppongono

Per la terza volta in questi primi tre lustri del nuovo secolo saremo chiamati a pronunciarci sull'ennesima riforma costituzionale *omnibus*: 40 articoli su 85 della seconda parte della Costituzione. Il carattere puntuale delle revisioni è ormai una pagina sbiadita dei manuali universitari: infatti, nel linguaggio corrente si parla senz'altro di riforma, non di revisione, della Costituzione. E quello sul referendum oppositivo, il 138, è un altro articolo *vintage*, dal momento che a chiedere il referendum sono anche gli stessi parlamentari che hanno approvato la "riforma": per ottenerne una conferma dal corpo elettorale, formalmente non necessaria (dato che se chi si oppone alla revisione non chiede il referendum quella s'intende tacitamente approvata dal corpo elettorale) ma politicamente utile a dimostrare che il popolo è con il governo. Infatti, la riforma è stata approvata dalla sola maggioranza (peraltro, ondivaga e raccogliatrice) di governo: esattamente come le due precedenti, una poi approvata e l'altra bocciata nei referendum, ma con la differenza che quella attuale, al netto del premio di maggioranza dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale – ma alla sentenza le Camere non hanno dato esecuzione nell'esercizio dell'autodichia stabilita dall'art. 66 Cost. (non toccato, ovviamente, dalla "riforma") -, non corrisponde alla maggioranza degli elettori votanti.

Che le revisioni della Costituzione non debbano essere espressione di un contingente indirizzo di governo, e che quindi il referendum non debba trasformarsi in un plebiscito a suo favore o contro, è concetto confinato pur esso tra gli *odds and ends* dal nuovo costituzionalismo *à la carte*, che si fa strada all'insegna dell'"abbiamo i numeri". È la "monarchia del Numero", contro la quale metteva in guardia Tocqueville, che sostituisce "la superiorità della determinazione in sede di Costituzione di fronte alle effimere maggioranze parlamentari" (citazione sorvegliata: non è di un professorone, ma di uno dei "professorini" della Costituente, Aldo Moro).



Se poi si passa dalla forma alla sostanza, sarebbe ingiusto negare aspetti positivi della riforma, che un referendum per parti separate aiuterebbe ad accogliere spassionatamente: dalla restrizione dei poteri governativi in materia di decreti-legge alla previsione di referendum propositivi e di indirizzo, sia pure rinviati a una futura legge costituzionale. Ma appaiono di gran lunga prevalenti gli aspetti critici: da un ordinamento regionale ridotto al lumicino delle competenze, segnatamente quanto al governo del territorio in cui le Regioni sono poco più che organi amministrativi, a un Senato non elettivo ma formato da sindaci e consiglieri regionali, che però ha potere perfino sulle riforme costituzionali (ed elegge in proprio due giudici della Corte).

Su quest'organo costituzionale, ormai senza investitura popolare come una Provincia qualunque, si sono concentrate le critiche del tutto condivisibili di altri studiosi di diritto costituzionale, che è il settore disciplinare cui appartengono anche gli ecclesiastici. Ma questi, specialisti nella materia costituzionalmente rilevante delle relazioni tra Stato e confessioni religiose, hanno doverosamente da aggiungervi qualche osservazione specifica. Benché, infatti, a competenze ridotte il Senato conserva, comunque, un ruolo paritario in alcune materie, che continueranno a essere oggetto di leggi bicamerali: ciò che l'esperienza dimostra avere spesso consentito il raggiungimento di un compromesso più alto e meditato.

A fruirne è stata anche la materia della libertà di religione, che nella precedente legislatura grazie all'iniziativa *bipartisan* proprio del Senato ha visto l'approvazione delle intese con gruppi religiosi di minoranza, quali gli ortodossi, gli induisti, i mormoni, i buddhisti e gli apostolici. Tuttavia, questa materia non figura tra quelle bicamerali e sarà gestita unicamente dal Governo e dalla Camera dei deputati, residuando al Senato solo il potere di proporre modifiche, che la Camera potrà respingere a semplice maggioranza. Analogamente rientreranno nei poteri della sola Camera anche la ratifica di un accordo di modificazione del Concordato con la Chiesa cattolica e – ciò che in una società multiculturale e multireligiosa è di straordinaria necessità e urgenza - l'approvazione di un disegno sulla libertà religiosa di ogni cittadino (credente, ateo o agnostico che sia), che da oltre 25 anni (il primo fu approvato dal Governo nel 1990) non si ha la volontà di esaminare. A risentirne sarà in definitiva lo stesso principio di laicità dello Stato, dichiarato supremo dalla Corte costituzionale.

Non si tratta di essere sostenitori dell'attuale "bicameralismo perfetto": a parte le sparse preferenze per un monocameralismo con forti contrappesi, gli auspici prevalenti vanno anzi in direzione di un



Senato espressivo delle istituzioni regionali - e non di consiglieri e sindaci scelti in base ad appartenenze partitiche -, con poteri effettivi nelle materie rilevanti per la realizzazione di un regionalismo solidale. Ma, dato che nella riforma approvata esso continua ad avere una sia pur ridotta competenza generale, non può non preoccupare che non vi sia stata ricompresa la materia dei diritti civili e, in particolare, della libertà di religione. Questa materia, diventata per i noti sanguinosi attentati così importante nello scenario nazionale e internazionale, già rientra espressamente nella competenza del governo ma finirebbe per ricadere anche nella sua dominanza sulla Camera, che esso esercita in maniera decisiva attraverso il controllo della propria maggioranza, grazie al nuovo sistema elettorale a forte, e sproporzionato, effetto maggioritario.

Parvula res per motivare un'opposizione a sì grandioso progetto di riforma? Non sembra, per quel che s'è detto: e a più forte ragione se si aggiunge questo tassello a quelli altrove evidenziati e qui sopra appena accennati. O davvero è pensabile che si possa rimanere terzi, indifferenti rispetto a questa riforma costituzionale, ch'essa possa essere considerata *res inter alios acta*, che agli ecclesiastici *neque nocet neque prodest* sol perché formalmente non tocca la prima parte e, specificamente, gli articoli 7 e 8? Non è così, come s'è visto, perché l'applicazione di quegli articoli, come di tutti quelli concernenti le libertà civili, non godrà più della garanzia della doppia lettura. E non può essere così, in generale, perché lasciare che venga sgualcito anche un piccolo lembo della bandiera delle libertà civili, in nome – potremmo dire con il Grande Inquisitore - della nuova “bandiera del pane terreno”, costituito dal più efficiente funzionamento e contenimento dei costi delle istituzioni, significa intaccare comunque la prima parte della Costituzione e, specificamente, il principio di sovranità, che appartiene al popolo, a tutti noi.

Non possiamo disinteressarci di questa riforma costituzionale. Non si tratta di un altro ramo del diritto, ma del nostro, perché la Costituzione è di tutti. *I care*, perciò, come scrissero i ragazzi di Barbiana su una parete della loro scuola. Non è in discussione il convincimento – nella scia di un grande costituente, che ci onoriamo di aver avuto come maestro delle nostre discipline, Giuseppe Dossetti – del dovere di custodire i valori della Costituzione ma dell'opportunità di modificarne alcuni istituti della seconda parte. Tuttavia, nel merito, non tutte le modifiche sono, per ciò solo, buone. Quella segnalata, come riflesso di una più grande criticità, non lo è. E giustifica la più ragionevole opposizione.